

turbare l'armonia di questa legge, con una disposizione fiscale, la quale può avere delle ripercussioni. Quando la nuova legge sul registro verrà in discussione alla Camera, potremo in essa introdurre tutte le norme che si riferiscono anche a queste società estere.

Lasciamo dunque (di questo faccio viva preghiera all'onorevole Fiamberti) la questione impregiudicata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fiamberti, il Governo non accetta il suo emendamento.

Lo mantiene o lo ritira?

**FIAMBERTI.** Prendo atto delle dichiarazioni formali del Governo di esaminare e di portare alla Camera questa questione o in occasione della legge prossima sui servizi marittimi o in occasione della discussione del disegno di legge relativo alle tasse di registro e bollo.

**PRESIDENTE.** Rimane dunque l'articolo 13-bis come era proposto con l'aggiunta presentata dal Governo, nella quale per altro invece di « tali tasse » bisognerà dire « tale tassa sarà, ecc. ».

Pongo a partito quest'articolo con l'aggiunta così modificata.

(È approvato).

### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Giusso a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**GIUSSO.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

**PRESIDENTE.** Proseguendo nella discussione del disegno di legge sull'emigrazione passiamo all'articolo 13-ter.

#### Art. 13 ter.

Le licenze consolari di cui all'articolo 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al fondo dell'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al di sopra di cinquanta, andrà soggetto ad una ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso di inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano di porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'articolo 443 ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la regia Capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto di approdo nel Regno.

(È approvato).

#### Art. 13-quater.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

Di questo articolo gli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini propongono la soppressione o quanto meno:

*In via subordinata aggiungere:*

« Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare.

**CABRINI.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ieri ha detto le ragioni per le quali il Governo non crede di consentire in questa mia proposta, a cui io avevo accennato in sede di discussione ge-